

COPIA



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Provincia di Palermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>20</u> DEL <u>02.05.2005</u>	OGGETTO: <u>Approvazione regolamento comunale recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui allo art. 18 del testo della Legge 11.02.1994, n. 109 coordinato con le norme delle LL.RR. del 02.08.02 n.7 e del 19.05.03 n.7.</u>
---------------------------------------	--

L' anno duemilacinque il giorno DUE del mese di MAGGIO, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale, previa convocazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26.8.1992, n. 7, si è riunito, in seduta pubblica, con la presenza dei Consiglieri:

CONSIGLIERI	COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1) ROMANO	FRANCESCO SAVERIO	NO	SI
2) MIGLIORE	GIOVANNI SALVATORE	SI	
3) LO MONACO	IGNAZIO	SI	
4) BOTTINO	LUIGI	SI	
5) FERRARO	PIETRO	NO	SI
6) FOLLARI	SANDRO SALVATORE	SI	
7) PIZZO	LUIGI	SI	
8) CIANCIMINO	GIUSEPPE MARIO	SI	
9) NEBBIA	GREGORIO	SI	
10) DI LIBERTO	GIOVANNI GIUSEPPE	SI	
11) GENDUSA	GIUSEPPE	SI	
12) MILONE	MAURIZIO	SI	
13) MIGLIORE	FRANCESCO	SI	
14) MAZZOLA	GAETANO	SI	
15) CAPPELLO	FABIO	SI	
	TOTALE	13	2

Assume la presidenza il **Dott. GIUSEPPE MARIO CIANCIMINO**

Partecipa il Segretario Generale **Avv. MARIA CRISTINA SCIAJNO**

Scrutatori Sigg. DI LIBERTO GIOVANNI GIUSEPPE - LO MONACO IGNAZIO E PIZZO LUIGI

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AVENTE ALL'OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 18 DEL TESTO DELLA LEGGE 11.02.1994, N. 109 COORDINATO CON LE NORME DELLE LL.RR. DEL 02.08.02 N.7 E DEL 19.05.03. N. 7."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

L'art. 18, commi 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme delle LL.RR. del 2 agosto 2002 n.7 e del 19 maggio 2003 n. 7, prevede che una somma non superiore all'1,5 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro pubblico e una somma pari al 30 per cento delle tariffe professionali relative alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, sia ripartita tra il personale dell'ufficio tecnico, qualora esso abbia redatto direttamente i progetti o i piani, unitamente al Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della predetta Legge 11.2.1994, n. 109, e ai loro eventuali collaboratori;

Ai sensi del predetto art. 18 della Legge n.109/94 la somma deve essere ripartita per ogni singola opera o atto di pianificazione, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e fissati dall'Ente in un regolamento;

A tal riguardo il Servizio Gare e Contratti ha predisposto apposito schema di regolamento - che reca norme per la ripartizione degli incentivi - sul quale la contrattazione decentrata, ha espresso parere favorevole con le modifiche apportate agli artt. 3, comma 7, art. 4, comma 4, art. 6, comma 2, art. 7, comma 8, lett.e), art. 13, comma 2, art. 13, comma 2, art. 14, comma 1, art. 17, comma 2, giusto verbale del 3.2.2005;

Ritenuto pertanto dover sottoporre all'esame del Consiglio Comunale il predetto schema di regolamento;

PROPONE

Al Consiglio Comunale di approvare il regolamento comunale recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 del testo della legge 11.02.1994 n. 109 coordinato con le norme delle LL.RR. del 02.08.02 N.7 e del 19.05.03 N.7, nel testo modificato dalla contrattazione decentrata nella seduta del 3.2.2005, composto da n. 18 articoli, allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio Gare e Contratti esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, N. 30.

Il Responsabile del Servizio

Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti in aula se ritengono necessaria una relazione illustrativa sull'argomento posto all'o.d.g. da parte del Responsabile del Servizio e, non essendo pervenuta alcuna richiesta al riguardo, pone ai voti, per alzata di mano, i singoli articoli del Regolamento che vengono approvati all'unanimita' dai n.13 Consiglieri presenti e votanti.

Quindi, pone ai voti, per alzata di mano, l'intero Regolamento che viene approvato all'unanimita' dai n.13 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Preso atto del parere favorevole espresso sul Regolamento dalla contrattazione decentrata;

Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000, dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarita' tecnica;

Preso atto delle suddette votazioni;

D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art.18 del testo della Legge 11.02.1994, n.109, coordinato con le norme delle LL.RR. n.7/2002 e n.7/2003, che si compone di n.18 articoli e che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. G. M. Ciancimino

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Sig. G. G. Di Liberto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Avv. M. C. Sciajno

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio del Comune il giorno 19 MAG. 2005 e vi rimarrà pubblicata per gg.15 consecutivi.

Li 19 MAG. 2005

IL MESSO COMUNALE
F.to: F. La Rocca

Il sottoscritto Segretario Generale, su attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11, comma 1, della L.R. 3.12.1991, n.44, come modificato con l'art.127, comma 21, della L.R. 28.12.2004, n.17:

- è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, per gg. 15 consecutivi, con decorrenza da 19 MAG. 2005.
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- diverrà esecutiva il 29 MAG. 2005 decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione.

Li 19 MAG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to: Avv. M. C. Sciajno

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li 19 MAG. 2005


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI


**COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(PROVINCIA DI PALERMO)**

Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art.18 del testo della Legge 11.02.1994 n°109 coordinato con le norme delle LL. RR. del 02.08.02 n° 7 e del 19.05.03 n° 7

SOMMARIO

ARTICOLO	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento.
2	Ambito oggettivo di applicazione
3	Ambito soggettivo di applicazione
4	Conferimento degli incarichi
5	Contenuto della progettazione
6	Quantificazione del fondo
7	Ripartizione del fondo.
8	Termini e penalità.
9	Liquidazione del fondo.
10	Abilitazione all'esercizio della professione
11	Responsabilità
12	Proprietà dei progetti.
13	Disciplina di casi particolari.
14	Orario di lavoro e spese accessorie.
15	Norme abrogate
16	Rinvio dinamico
17	Norme finali
18	Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riparto del fondo, costituito, nel limite massimo dell'1,5 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni così come recepita dalle LL.RR. 2 agosto 2002, n. 7 e 19.05.2003 n° 7

Art. 2
Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Per atti di pianificazione si intende la redazione di:
- piano regolatore generale;
 - piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
 - piani per l'edilizia economica e popolare;
 - piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
 - piani di recupero di iniziativa pubblica;
 - programmazione pluriennale di attuazione relative varianti.

Art. 3
Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

- a) il personale dell'ufficio tecnico che ha redatto i progetti, il piano di sicurezza e/o gli atti di pianificazione;
- b) il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, ed agli articoli 7 e 8 del d.P.R. 21.12.1999, n. 554;
- c) il progettista;
- d) i collaboratori tecnici e amministrativi;
- e) il direttore dei lavori;
- f) il collaboratore.

2. Tra i soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo è da ricomprendere anche il Responsabile del Servizio Tecnico.

3. Nelle ipotesi di ricorso alla progettazione esterna al responsabile del procedimento spetta la quota di merito prevista dalla stessa misura in cui spetta in caso di progettazione interna.

4. Tra i soggetti destinatari dell'incentivo non è da ricomprendere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 49/96 e successive modifiche.

5. L'indicazione della legge "incaricato della direzione dei lavori", è comprensiva della qualifica di coordinatore per la sicurezza.

6. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

7. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano predisposizione di elaborati progettuali (per elaborati progettuali si intendono quelli previsti e calcolati dal D.P.R. 554/99 per ogni livello di progettazione) non spetta alcun incentivo, essendo quest'ultimo necessariamente collegato all'espletamento di un'attività di progettazione.

8. Nella dizione "atto di pianificazione" comunque denominato, vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi che accedono alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

9. Per incaricato del collaudo si intende non solo il redattore del certificato di collaudo, ma il certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico.

Art. 4

Conferimento degli incarichi

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'amministrazione, viene individuato, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'ente.

2. Con il provvedimento di cui al comma precedente viene affidato da parte del Responsabile del Servizio Tecnico - salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno - l'incarico individuando altresì:

- a) il progettista abilitato, anche per la redazione del piano di sicurezza;
- b) il responsabile del procedimento, se per motivi di incompatibilità previsti da norme di legge o di regolamento, è soggetto diverso dal progettista;
- c) i collaboratori tecnici e amministrativi;
- d) il direttore dei lavori;
- e) il collaudatore.

3. Il Responsabile del Servizio Tecnico può, con provvedimento motivato, revocare l'incarico in ogni momento.

4. Qualora il Responsabile del Servizio Tecnico sia direttamente incaricato della progettazione, l'efficacia dell'atto di conferimento può essere sospeso o revocato dal Sindaco allorché il Responsabile motivatamente segnali ed illustri per iscritto l'impossibilità di espletare l'incarico.

Art. 5

Contenuto della progettazione

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi

approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, nonché nel capo II del titolo III del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.

3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

Art. 6 **Quantificazione del fondo**

1. Il fondo incentivante è costituito sino all'1,5 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione.

2. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione.

Il fondo incentivante, in relazione all'importo del progetto, è determinato come dal seguente prospetto:

N.D	IMPORTO DEL PROGETTO		Percentuale del fondo incentivante
	da Euro	a Euro	
1.	=	150.000,00	1,5%
2.	150.000,01	500.000,00	1,30%
3.	500.000,01	1.000.000,00	1,10%
4.	Superiore a	1.000.000,00	1,00%

3. Per i progetti i cui importi sono indicati ai numeri d'ordine 3 e 4 del precedente comma è possibile attribuire una maggiorazione fino ad un massimo del 0,05 % se si ravvisa una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi sono state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

Art. 7
Ripartizione del fondo

1. Il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti che hanno partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione secondo le seguenti percentuali:

- a) responsabile unico del procedimento 25 %
- b) progettista e redattore del piano di sicurezza 25 %
- c) responsabile sicurezza in fase esecutiva 10%
- d) collaboratori tecnici 10 %
- e) collaboratori amministrativi 5 %
- f) direttore dei lavori 20 %
- g) collaudatore 5 %

2. Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

3. L'aliquota di cui al punto b) è ripartita come segue nel caso in cui il progettista sia persona diversa dal tecnico incaricato della redazione del piano di sicurezza:

- 1) 5% progettista;
- 2) 10% tecnico incaricato della redazione del piano di sicurezza;

4. L'aliquota di cui al punto b) è corrisposta per intero al tecnico progettista nel caso in cui non è prevista la redazione del piano di sicurezza, ai sensi del Decreto Legislativo 14.8.96, n.494 e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'aliquota di cui al punto g) va corrisposta al personale tecnico di cui al punto f) nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.

6. Le quote parti dei predetti incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti comunali costituiscono economie.

7. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori non è corrisposto quando nel corso dei lavori si rende necessario apportare al progetto varianti dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lett. d) e comma 4 della legge n. 494/96.

8. Ai fini della individuazione dei soggetti di cui al comma 1, si intende:

- a) per progettista, il tecnico o i tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza;

incaricati della direzione lavori e del collaudo;

b) per collaboratori tecnici: coloro che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera a) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

c) per collaboratori amministrativi: coloro che sono stati preventivamente incaricati dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi del precedente art. 4, e che hanno contribuito alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione.

Art. 8 Termini e penalità

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione e ove possibile i compiti assegnati a ciascun dei partecipanti all'attività di progettazione o di pianificazione.

2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati si applica una penale riducendo il fondo dello 0,05% (zerovirgolazero cinque per cento) per ogni giorno di ritardo e fino a 30 giorni.

3. Non è prevista la ripartizione del fondo qualora il ritardo superi i 30 giorni.

4. Non è prevista altresì la ripartizione del fondo per ritardi che hanno pregiudicato eventuali finanziamenti esterni o che hanno causato pregiudizi gravi per l'attività amministrativa.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3) e 4) il Responsabile del Servizio tecnico può revocare l'incarico o affidarlo ad altri.

6. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misure maggiore rispetto a quelle del comma 2, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento; nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano con le misure di cui al comma 2)

Art. 9 Liquidazione del fondo

1. La liquidazione della percentuale della quota del fondo fra le figure di cui all'art. 7 è disposta dal Responsabile del Servizio tecnico, su proposta del R.U.P., accertata l'esecuzione delle prestazioni, mediante apposita determinazione.

2. La quota dell'incentivo per la progettazione preliminare, progettazione definitiva e progettazione esecutiva è attribuita al singolo dipendente o ai dipendenti con riferimento all'effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto tenendo conto delle classi di spesa stabilite all'art. 6 secondo la seguente ripartizione:

a) progettazione preliminare 20% della quantificazione del fondo stabilita all'art.6;

b) progettazione definitiva 50% della quantificazione del fondo stabilita all'art. 6;

c) progettazione esecutiva 30% della quantificazione del fondo stabilita all'art. 6;

La quantificazione del fondo stabilita all'art. 6 sarà liquidata nella misura del 100% nel caso di progettazione articolata soltanto nel livello di cui alla lett. c);

Nel caso di cui alla lett. c) del precedente comma l'incentivo al R.U.P. viene liquidato nella misura del 50% dopo l'affidamento dei lavori e nella misura del 50% dopo il collaudo.

3. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:

- a) 10 per cento entro un mese dall'affidamento dell'incarico;
- b) 25 per cento entro un mese dalla consegna degli elaborati del progetto di massima;
- c) 25 per cento entro un mese dall'adozione del piano da parte dell'amministrazione;
- d) il saldo ad approvazione definitiva del piano.

4. Il fondo per il pagamento degli incentivi di cui al presente Regolamento deve intendersi al netto degli oneri contributivi e previdenziali.

Art. 10

Abitolazione all'esercizio della professione

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'ufficio tecnico e firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultano inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 11

Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 12

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 13

Disciplina di casi particolari

1. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.

2. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di un progetto definitivo e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante è pari allo 0,15 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinaria percentuale sui singoli progetti esecutivi.

3. In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, il fondo è calcolato in misura pari allo 0,50 per cento del maggior costo preventivato dell'opera o del lavoro.

Art. 14

Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione deve essere espletata all'interno dell'ordinario orario di lavoro.
2. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 15

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 16

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 17

Norme Finali

1. Nella formazione del bilancio di previsione il Responsabile del Servizio tecnico deve indicare all'Ufficio di ragioneria l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al presente regolamento, per la necessaria previsione e programmazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Per i progetti già approvati successivamente all'entrata in vigore dell'art. 18 della legge 199/94, come recepita con L.R. 7/2002 e successive modifiche, le presenti disposizioni potranno applicarsi a condizione che sia possibile reperire il finanziamento degli incentivi all'interno delle risorse già previste nel quadro economico di spesa dei progetti ed ivi già rimborsate. In tale ipotesi la liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio Tecnico sulla base delle prestazioni svolte.

ART.18

Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per

quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.